

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 28 (1956)
Heft: 5

Artikel: [Patto eterno confederale]
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-244664>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 16.02.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

chi si sottrae a quanto impone l'art. 18 della Costituzione il quale stabilisce che « ogni svizzero è obbligato al servizio militare » (servizio personale o tassa di esenzione a seconda delle attitudini, non del beneplacito) non ha diritti di cittadino da far valere.

Diritti ed obblighi non sono disgiungibili e stanno o non stanno per tutti.

La legge (art. 29 cpv. 2 cod.pen.mil.)* contempla la privazione **dei diritti civili** a seguito di condanna alla detenzione (la quale può essere di tre giorni) quando il reato riveli « spirito di ostilità contro la difesa nazionale ».

Spirito di ostilità contro la difesa nazionale ; appunto.

Un'aggiunta alle disposizioni sui reati contro i doveri del servizio (art. 81 e ss. cod.pen.mil.) potrebbe nei casi di renitenza comminare la privazione dei diritti civili indipendentemente da una pena privativa della libertà personale. Questa potrebbe forse essere una soluzione.

A. CAMPONOVO

* Confr. quanto al diritto penale ordinario l'art. 52 cod.pen. il quale contempla in particolare la privazione dei diritti civili per atti in danno di creditori nei procedimenti esecutivi art. 171, ed in materia elettorale art. 284.

NEL NOME DEL SIGNORE, COSI' SIA. E' opera onorevole ed utile confermare, nelle debite forme, i patti della sicurezza e della pace. / Sia noto dunque a tutti, che gli uomini della valle di Uri, la comunità della valle di Svitto e quella degli uomini di Unterwaldo, considerando la malizia dei tempi ed allo scopo di meglio difendere e integralmente conservare sè ed i loro beni, hanno fatto leale promessa di prestarsi reciproco aiuto, consiglio e appoggio, a salvaguardia così delle persone come delle cose, dentro le loro valli e fuori, con tutti i mezzi in loro potere, con tutte le loro forze, contro tutti coloro e contro ciascun di coloro che ad essi o ad uno di essi facesse violenza, molestia od ingiuria con il proposito di nuocere alle per-

sonne od alle cose. Ciascuna delle comunità promette di accorrere in aiuto dell'altra, ogni volta che sia necessario, e di respingere, a proprie spese, secondo le circostanze, le aggressioni ostili e di vendicare le ingiurie sofferte. / A conferma che tali promesse saranno lealmente osservate, prestano giuramento, rinnovando con il presente accordo l'antico patto pure conchiuso sotto giuramento; con l'avvertenza tuttavia che ognuno di loro sarà tenuto, secondo la sua personale condizione, a prestare al proprio signore l'obbedienza ed i servizi dovutigli Tutte le decisioni qui sopra esposte sono state prese nell'interesse ed a vantaggio comune, e dureranno se il Signore lo consente in perpetuo. In fede di che questo strumento è stato redatto dietro richiesta dei predetti e munito dei sigilli delle tre prefate comunità e valli / Fatto l'anno del Signore 1291 al principio del mese di agosto.
